

Publicato il 10/04/2020

N. 00481/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti
la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e
difesi dagli avvocati Francesco Nanula, Giuseppe Dimonte e Raffaele
Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, non costituita in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
in relazione all'istanza di accesso presentata dai sigg.ri -OMISSIS--
OMISSIS-a mezzo posta elettronica certificata in data 20.11.2019;

nonché

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti, con conseguente obbligo

dell'azienda sanitaria resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., all'esibizione di tutta la documentazione relativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso e art. 116 c.p.a., -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponavano in fatto che, nell'ambito di un più vasto contenzioso risarcitorio attualmente pendente fra i ricorrenti medesimi e l'Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in data 20.11.2019 i predetti avevano presentato istanza di accesso all'Amministrazione aslina al fine di acquisire i seguenti documenti:

- 1) copia registro vaccinazioni, foglio illustrativo e scheda tecnica del vaccino esavalente INFARIX HEXA in commercio nell'anno 2002 e somministrato alla figlia;
- 2) i codici dei vaccini somministrati alla minore, comprensivi del numero della partita e del lotto, con la relativa scadenza;
- 3) altri eventuali atti e/o documenti inerenti alla somministrazione dei vaccini in questione.

L'Amministrazione intimata non si era pronunciata entro il termine di

giorni trenta.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'istanza doveva conseguentemente intendersi come tacitamente respinta.

Insorgevano i ricorrente avverso i predetti esiti provvedimentali, articolando i seguenti motivi di doglianza:

“Violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 22 e ss l. n. 241 del 1990, nonché degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 184 del 2006 e dei principi generali di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.”.

L'Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani non si costituiva in giudizio.

Alla camera di consiglio del 8 aprile 2020, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Attesa la stretta connessione che li avvince, nonché l'unicità della tematica sottesa, i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

Come noto, l'art. 22, comma 2, della legge 241/1990 prevede che *“l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”.*

L'accesso è dunque espressione primaria del principio di trasparenza dell'attività della P.A. e della regola generale di correttezza nell'esercizio del potere di cui all'art. 97 Cost., in virtù dei quali la funzione pubblica deve risultare pienamente conoscibile all'esterno, in modo che sia possibile verificare la compiuta legittimità del suo esercizio nella massima estensione possibile.

Occorre in proposito osservare che l'ordinamento giuridico riconosce una

vera e propria relazione strumentale tra l'esercizio del diritto di accesso (più correttamente definibile come una posizione giuridico soggettiva di potere nei confronti dell'Amministrazione) e l'esito finale di controllo diffuso che l'amministrato può realizzare sull'attività della P.A. attraverso il suo legittimo utilizzo.

In definitiva, quindi, l'accessibilità di atti e documenti è la regola generale, realizzandosi materialmente mediante visione e/o estrazione di copie e potendo essere esclusa o limitata solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della Legge generale sul procedimento sopra citata, deve essere comunque garantito a chi lo richieda l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (c.d. accesso difensivo).

In proposito, il medesimo art. 22, al primo comma, lett. d), prevede che l'accesso possa essere azionato da chiunque abbia un *“interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*.

La giurisprudenza amministrativa in proposito ha chiarito che, se pur deve escludersi che la disciplina dell'accesso agli atti amministrativi consenta un controllo generalizzato sull'attività amministrativa, è comunque sufficiente a ritenere doverosa l'ostensione documentale: *“(...) il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, sicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto”* (cfr. Cons. Stato n. 3831/2017).

Ciò posto in linea di principio, nel caso di specie occorre osservare che

l'acquisizione della documentazione richiesta e dei dati in essa riportati costituiscono un presupposto per meglio tutelare in sede processuale i diritti dei ricorrenti dinanzi al Giudice Ordinario civile, in particolare in sede di istruttoria tecnica sulla sussistenza del nesso eziologico fra danno lamentato e comportamento commissivo o omissivo dell'Amministrazione aslina cui si imputa di averlo concausato.

Ne consegue, pertanto, la stretta connessione fra la documentazione in relazione alla quale l'accesso è chiesto e la tutela di rilevanti posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, discendendone, in conclusione, la piena fondatezza del ricorso nel merito.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e della figlia minore.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 con
l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.